

CITTA' DI BUSCA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dei referendum consultivi comunali secondo quanto previsto dallo Statuto comunale, dalla vigente Legislazione Nazionale e Regionale.

Articolo 2

MATERIA DELLA CONSULTAZIONE E DEL REFERENDUM

Può essere proposta consultazione, sotto la forma di referendum, su materie di competenza comunale, fatta eccezione per le materie per le quali ciò sia escluso dallo Statuto.

Articolo 3

SOGGETTI PROMOTORI

Il numero minimo di elettori residenti richiesto per la proposta di indizione del referendum è quello previsto dallo Statuto.

Il referendum, come previsto dallo Statuto, può essere deciso anche dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

Per ciascun anno non possono avere luogo iniziative referendarie in numero superiore a cinque; se le iniziative referendarie sono in numero superiore, la priorità delle iniziative ammissibili sarà determinata dalla data della proposta. Le iniziative non svolte, verranno prese in considerazione per l'anno successivo.

Articolo 4

COMMISSIONE REFERENDUM

La commissione elettorale comunale è competente alla determinazione dell'ammissibilità del referendum, nonché a svolgere funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità delle operazioni referendarie.

Articolo 5

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio Comunale, come previsto nel precedente art. 3.2.

La proposta, con indicazione del quesito chiaro ed univoco, per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, o direttamente dal Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

La deliberazione adottata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, è trasmessa nel termine di 5 giorni dalla data di adozione, alla Commissione elettorale per il giudizio di preventiva ammissibilità della consultazione popolare.

La Commissione decide nel termine di 5 giorni dal ricevimento dell'atto. Sono comunque fatti salvi tutti i rimedi giurisdizionali proponibili avverso le decisioni della Commissione.

Verranno conseguentemente stanziati i fondi necessari per l'organizzazione del Referendum, in particolare per quanto riguarda il compenso dovuto ai componenti l'ufficio elettorale di sezione, si terrà conto di una misura forfettaria, in base a quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

La Commissione procede alla formulazione definitiva dei quesiti referendari e alla loro eventuale riunificazione, e li ritrasmette agli organi comunali competenti per l'assunzione degli eventuali atti conseguenti.

Articolo 6

INIZIATIVA DEI CITTADINI

I cittadini che intendono promuovere una consultazione referendaria procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno 5 membri.

Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Presidente che ne esercita la rappresentanza.

Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Il Sindaco convoca entro 10 giorni la Commissione elettorale comunale, la quale dà parere consultivo e tecnico sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

Decorso il termine di 30 gg. dalla presentazione del quesito senza che siano giunte richieste di modifiche o di integrazione o qualora le richieste siano state soddisfatte, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione.

Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Città di Busca - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale, che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio. Le firme sono apposte al di sotto del testo di ogni singolo quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme possono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario comunale e dagli impiegati comunali incaricati dal Sindaco; le autentiche effettuate dal Segretario comunale e dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria entro 90 giorni dalla data di presentazione di ogni singolo quesito.

Il responsabile del servizio elettorale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita sia ai presentatori che ai sottoscrittori del quesito.

La Commissione convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle firme, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune del numero di sottoscrittori previsto dal precedente articolo 3 e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco per gli adempimenti successivi.

Articolo 7

CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Il Sindaco provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo articolo oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità. I decreti di indizione dei referendum vengono comunicati al Prefetto – Ufficio territoriale di Governo e al Questore competenti per territorio.

Articolo 8

INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco da adottarsi almeno sessanta giorni prima della data -individuata nel medesimo provvedimento- in cui dovranno tenersi le consultazioni. Il sindaco dispone che siano pubblicati manifesti almeno 45 giorni prima delle consultazioni, con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) la sede, il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;

Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.

Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico delle sale ove avranno luogo le votazioni.

Articolo 9

REFERENDUM CONSULTIVO PER INCORPORAZIONE DI UNO O PIU' COMUNI IN UN COMUNE CONTIGUO

Ai sensi della Legge n.56/2014, art. 1 comma 130, il Referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo si svolge con le modalità previste dal presente regolamento comunale, fermo restando quanto segue: l'iniziativa di indizione è effettuata esclusivamente con deliberazione dei Consigli Comunali interessati. E' demandata al Sindaco l'adozione del decreto di indizione del Referendum.

Articolo 10

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento cinque iniziative referendarie, da effettuarsi in un'unica tornata. La consultazione avviene in un'unica giornata di domenica, la data di svolgimento della stessa non può avvenire se non trascorsi 60 giorni dalle elezioni amministrative del Comune. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dal 60° giorno successivo alla data delle suddette elezioni amministrative.

Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere della Commissione elettorale comunale.

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni. Gli elettori si presentano ai seggi muniti della tessera elettorale e di documento di identità e hanno diritto al voto se iscritti nelle liste elettorali.

Agli elettori residenti all'estero (AIRE) entro il venticinquesimo giorno antecedente la consultazione referendaria sarà spedita la cartolina avviso per esercitare il diritto di voto presso il seggio di appartenenza.

Articolo 11

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e da un segretario.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dalla commissione Elettorale fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

Il segretario viene nominato dal Presidente.

Articolo 12

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione e comunque non oltre le ore 8,30 nella domenica fissata nel provvedimento sindacale di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore 20,00 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla loro conclusione.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso il seggio e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo articolo possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art. 14 della Legge 21.03.1990, n. 53, come modificato dal comma 61 bis dell'art.1 della legge 7/04/2014 n.56s.m.i.

Articolo 13

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 40 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal responsabile del servizio elettorale o da suo delegato e da due dipendenti comunali, anche di ruolo presso altro Comune, nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti eventualmente contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 14

ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Per il referendum consultivo relativo alla fusione di comuni e di incorporazione tra comuni non è richiesta la maggioranza degli elettori aventi diritto, esso è approvato se il quesito sottoposto a referendum ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, esamina e discute, prendendone atto, il risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Articolo 15

SCHEDA PER IL REFERENDUM

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI - NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 16

PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle consultazioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Articolo 17

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa regionale vigente.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente con la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione che lo approva.

Tutti i regolamenti previgenti in materia si intendono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato A)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

PARTE ESTERNA ALLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

DATA _____

COMUNE DI BUSCA

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

VOLETE

SI NO